

**ESAME - LEGGE "DEL FARE":
SOPPRESSIONE CERTIFICAZIONI SANITARIE**

Legge 98/2013,,tratta l'argomento all'art.42.

Articoli di Legge abrogati	Attività Lavorative non più soggette a Certificazione Sanitaria
<i>Articolo 2 del regolamento di cui al regio decreto 4 maggio 1925, n. 653</i>	<u>Corso superiore dell'istituto magistrale</u>
<i>Articolo 17, secondo comma, del regolamento di cui al regio decreto 21 novembre 1929, n. 2330</i>	<u>Scuola-convitto professionale per infermiere</u>
<i>Articolo 3, secondo comma, lettera f), del regolamento di cui al regio decreto 12 ottobre 1933, n. 1364</i>	<u>Aspiranti ad impieghi negli uffici della Corte dei conti</u>
<i>Articolo 8, comma 2, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 novembre 2000, n. 402</i>	<u>Ufficiale esattoriale</u>
<i>Limitatamente alle lavorazioni non a rischio, certificato di idoneità per l'assunzione di cui all'articolo 9 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1956, n. 1668</i>	<u>Aspiranti apprendisti non esposti a rischi normati</u>
<i>Articolo 8 della legge 17 ottobre 1967, n. 977 e successive modificazioni</i>	<u>Fanciulli e gli adolescenti non esposti a rischi normati</u>
<i>Articolo 4, primo comma, lettera e), del regolamento di cui al regio decreto 30 settembre 1938, n. 1706</i>	<u>Farmacisti</u>
<i>Articolo 31, quinto comma, del regolamento di cui al regio decreto 30 settembre 1938, n. 1706</i>	<u>Farmacisti</u>
<i>Articolo 5, secondo comma, numero 3), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 21 agosto 1971, n. 1275</i>	<u>Farmacisti</u>
<i>Articolo 2, primo comma, numero 4), del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3</i>	<u>Impieghi civili dello Stato</u>
<i>Articolo 11, secondo comma, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686</i>	<u>Impieghi civili dello Stato</u>
<i>Articolo 2, comma 1, numero 3), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n.</i>	<u>Impieghi nelle pubbliche amministrazioni</u>

487	
<i>Articolo 1, comma 1, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997, n. 483</i>	<u>Personale dirigenziale del Servizio sanitario nazionale</u>
<i>Articolo 2, comma 1, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 2001, n. 220</i>	<u>Personale non dirigenziale</u>
<i>Idoneità psico-fisica all'attività di maestro di sci, di cui all'articolo 4, comma 1, lettera c), della legge 8 marzo 1991, n. 81 e ulteriori disposizioni in materia di ordinamento della professione di guida alpina</i>	<u>Maestro di sci e guida alpina</u>
<i>Articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 21 agosto 1971, n. 1275</i>	<u>L'esercizio professionale della farmacia</u>
<i>Per i lavoratori che rientrano nell'ambito della disciplina di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81 e successive modificazioni, non trovano applicazione le disposizioni concernenti l'obbligo della seguente certificazione attestante l'idoneità psico-fisica relativa all'esecuzione di operazioni relative all'impiego di gas tossici, di cui all'articolo 27, primo comma, numero 4, del regolamento di cui al regio decreto 9 gennaio 1927, n. 147</i>	<u>All'impiego di gas tossici</u>
<i>Sono abrogate le disposizioni relative all'obbligatorietà del certificato per la vendita dei generi di monopolio, di cui all'articolo 6, primo comma, numero 5), della legge 22 dicembre 1957, n. 1293 Art. 6.</i>	<u>Vendita dei generi di monopolio</u>
<i>Articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 5 aprile 2002, n. 77</i>	<u>Servizio civile</u>
<i>La lettera e) del comma 1, dell'articolo 5 della legge 21 novembre 1991, n. 374 e successive modificazioni, e la lettera e) del comma 1 dell'articolo 2, della legge 22 luglio 1997, n. 276,</i>	<u>Giudice di pace e giudici onorari aggregati</u>
<i>La legge 22 giugno 1939, n. 1239</i>	<u>Lavori domestici</u>
<i>La Legge 30 aprile 1962 n.283 Articolo 14 Il personale addetto alla preparazione, produzione, manipolazione e vendita di sostanze alimentari deve essere munito di apposito libretto di idoneità sanitaria rilasciato dall'ufficiale sanitario. Esso è tenuto a sottoporsi a periodiche visite mediche di controllo ed a eventuali speciali misure profilattiche nei modi e termini stabiliti. é vietato assumere o mantenere in servizio per la produzione,</i>	<u>Idoneità sanitaria alimentaristi</u>

<p>preparazione, manipolazione e vendita di sostanze alimentari personale non munito del libretto di idoneità sanitaria. I contravventori alla disposizione di cui al primo comma del presente articolo sono puniti con l'ammenda fino a lire 20.000, ed i contravventori alle disposizioni di cui al secondo comma con l'ammenda fino a lire 50.000.</p> <p>Quest'ultima ammenda si applica altresì a carico di chi, pur a conoscenza di essere affetto da manifestazioni di malattia infettiva diffusiva, continui ad attendere alla preparazione, produzione, manipolazione o vendita di sostanze alimentari.</p>	
<p>Il DPR 26 marzo 1980, n. 327 Art. 37. Libretto di idoneità sanitaria.</p> <p>Il personale addetto alla produzione, preparazione, manipolazione e vendita di sostanze alimentari - ivi compresi il conduttore dell'esercizio e i suoi familiari che prestino attività, anche a titolo gratuito, nell'esercizio stesso - destinato anche temporaneamente od occasionalmente a venire in contatto diretto o indiretto con le sostanze alimentari, deve essere munito del libretto di idoneità sanitaria previsto dall'art. 14 della legge, rilasciato dall'autorità sanitaria del comune di residenza, competente ai sensi dell'art. 3, comma primo, n. 3), del presente regolamento, previa visita medica ed accertamenti idonei a stabilire che il richiedente non sia affetto da una malattia infettiva contagiosa o da malattia comunque trasmissibile ad altri, o sia portatore di agenti patogeni.</p> <p>Il libretto di idoneità sanitaria distribuito ai sensi del successivo art. 40 ha validità un anno che permane anche in caso di trasferimento del titolare da un comune all'altro.</p> <p>Per il rilascio del libretto di idoneità sanitaria, nel caso che il lavoratore provenga da altro comune, deve essere prodotta una dichiarazione della competente autorità del comune di provenienza, attestante che all'interessato non era stato rilasciato in precedenza ovvero era stato negato, e per quali motivi, il libretto di idoneità sanitaria.</p> <p>Presso il comune che rilascia il libretto di idoneità sanitaria è istituito apposito schedario tenuto costantemente aggiornato. L'autorità sanitaria competente ai sensi dell'art. 3, comma primo, n. 3), del presente regolamento, può disporre in ogni momento accertamenti sullo stato sanitario del personale di cui al primo comma del presente articolo e adottare i provvedimenti che ritenga necessari ai fini della tutela della salute pubblica.</p>	<p><u>Idoneità sanitaria alimentaristi</u></p>
<p>Il DPR 16 dicembre 1992 n.495 Art. 240 (Art. 80 Cod. Str.)(Requisiti dei titolari delle</p>	<p><u>Idoneità fisica per titolari delle imprese e dei responsabili tecnici di officina rev. auto</u></p>

imprese e dei responsabili tecnici)1. Il titolare dell'impresa individuale, quando questa si avvalga di una sola officina o, in sua vece e negli altri casi, il responsabile tecnico di cui all'articolo 80, comma 9, del codice, deve possedere i seguenti requisiti personali:... Omissis.... f) essere fisicamente idoneo all'esercizio dell'attivit  in base a certificazione rilasciata dal competente organo sanitario del Comune di esercizio dell'attivit ; ... Omissis....